

Prot. CF 105832/2022

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 16 Giugno 2022)**

L'anno duemilaventidue il giorno di giovedì 16 del mese di giugno alle ore 13,30 previa convocazione alle ore 13,00, nell'aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni delegata dal Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 13 Consiglieri:

Antinozzi Elena	Mattana Maurizio	Poverini Claudio
Buttitta Giampiero	Meuti Mario	Procacci Tatiana
Di Cosmo David	Orlandi Emiliano	Toti Marco
Ferrari Mauro	Piattoni Fabio	
Fioretti Antonella	Pietrosanti Marco	

Risultano assenti i Consiglieri: Cammerino, Coppola, Di Cagno, Liani, Marocchini, Noce, Pacifici, Piccardi, Platania, Rinaldi, Riniolo e il Presidente del Municipio Caliste.

Entrano in aula i Consiglieri Pacifici, Platania e Rinaldi
(omissis)

Entra in aula la Consigliera Coppola
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)

Entrano in aula i Consiglieri Cammerino, Liani e Marocchini
(omissis)

Entrano in aula le Consigliere Di Cagno e Noce
(omissis)

Esce dall'aula il Consigliere Piattoni
(omissis)

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Toti Marco, Procacci Tatiana e Coppola Valentina invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Figura iscritta all'Odg la seguente:

DELIBERAZIONE

Espressione di parere ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente alla richiesta di parere relativo alla proposta di deliberazione prot. RC/14605/2022 recante "Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il "regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 e funzionali all'adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R 22/2019) ed all'Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021 con ripubblicazione integrale del testo" .(Dec. G.C. n. 29 del 27 maggio 2022).

Il Presidente del Consiglio Di Cosmo annuncia che è pervenuto al banco della presidenza un emendamento aggiuntivo, a firma dei Consiglieri Liani, Procacci, Buttitta, Pietrosanti, Poverini, Toti, Orlandi, Ferrari, e Fioretti, di seguito riportato:

Alla fine del dispositivo inserire le seguenti osservazioni: si invita a valutare:

All'art 2 comma 1 , lett. ee ad integrazioni delle definizioni già presenti si propone di inserire le seguenti precisazioni: **piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, libri antichi e usati, filatelia, numismatica, modernariato, hobbistica, vintage, vestiario etnico e artigianale, fumetti, prodotti in cuoio, pelli, stoffe legno; ceramica terracotta e vetro; prodotti in ferro battuto; prodotti tipici e altre specialità nazionali; vini olio miele, dolci, con esclusione di oggetti preziosi e d'interesse storico, archeologico e di antichità;**

All'art. 10-ter si propone il seguente titolo: "**Mostre Mercato e mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**", precisando la relativa definizione con l'indicazione delle specialità merceologiche di cui all'art. 2, comma 1 lett. ee;

Art. 10-ter, comma 6: nell'ambito dell'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità e i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, si sottolinea l'opportunità che sia coinvolta l'UNOE , nelle fasi di redazione del medesimo e nelle audizioni con le realtà del settore. A tal proposito si formulano alcune proposte da integrare e precisare ulteriormente in fase di redazione del suddetto Regolamento:

- i) L'organizzazione e la gestione dei mercatini sia affidata ad un soggetto organizzatore (società e/o Associazioni) con l'istituzione di un elenco dei soggetti organizzatori tenuto dal competente Dipartimento Attività Produttive di Roma Capitale che individui i relativi requisiti;
- ii) Prevedere che i mercatini possono avere ad oggetto sia l'attività di vendita sia la promozione di attività culturali e sociali;
- iii) Individuazione specifica delle specialità merceologiche che possono essere oggetto di vendita ed in particolare le seguenti: piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, libri antichi e usati, filatelia, numismatica, modernariato, hobbistica, vintage,

vestiario etnico e artigianale, fumetti, prodotti in cuoio, pelli, stoffe legno; ceramica terracotta e vetro; prodotti in ferro battuto; prodotti tipici e altre specialità nazionali; vini olio miele, dolci, con esclusione di oggetti preziosi e d'interesse storico, archeologico e di antichità;

Si ritiene opportuno, l'inserimento nel nuovo "Regolamento delle attività Commerciali su Aree Pubbliche" del successivo art. n. 32 bis e;

in adeguamento a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 22 del 2019 agli articoli :

n. 39- lettera z,

n. 51 c.4 lettera b,

n.53 c. 8,

che l'Assemblea Capitolina, nel riconoscere le associazioni, le reti di impresa, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati saltuari, con apposito atto di giunta deliberi lo schema di convenzione come già approvata per i mercati in sede propria ed impropria vedi Deliberazione della Giunta Capitolina n. 111 del 7 giugno 2019.

Articolo 32 bis –

Associazioni e Cooperative in convenzione per la gestione dei servizi nei mercati saltuari
L.R.n.22/2019 art. 39 lett.z - art.52 c.4 - art.53 c.8

1- Nei mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni di una settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di lavoro al termine dell'orario di vendita, cosiddetti **saltuari**, (art. n. 2 lettera O nuovo regolamento) è consentita la costituzione, con almeno l'adesione di due terzi dei concessionari di posteggio, di Associazioni e/o Cooperative per la gestione di servizi, con apposita convenzione da stipulare con il Municipio sede del mercato.

2- L'Assemblea Capitolina previo Deliberazione di Giunta approverà la Deliberazione " Convenzione e schema per l'affidamento della gestione delle attività nei mercati saltuari " che sarà poi adottata ,come da decentramento amministrativo Delibera 10/1999, dal Municipio, sede del mercato, per la stipula delle convenzioni.

3- Le convenzioni devono riportare gli obblighi della A.G.S. e la quota parte che viene corrisposta all'Amministrazione e all'Associazione o Cooperativa.

4- La gestione, per l'attività del mercato, prevede a carico dell'Associazione:

- a)** L'installazione e manutenzione di strutture mobili quali WC chimici anche per disabili e quant'altro necessario per il rispetto delle norme igienico /sanitarie e profilassi;
- b)** Con propri mezzi e risorse umane, l'attivazione e disattivazione di tutti gli accessi, comprese le vie di fuga, garantendo tutte le norme di protezione e prevenzione su eventuali cause di infortunio dovuti all'attività di vendita e alla destinazione d'uso del luogo;
- c)** Assicurazione responsabilità civile per danni a persone di € 1.000.000,00 (un milione) ed € 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose.
- d)** Con proprio ufficio mobile e risorse umane, rilevazione delle presenze ed assenze degli operatori su apposito registro da consegnare dopo le ore 8,30 alla Polizia Locale di Roma Capitale per l'attivazione delle operazioni di spunta;
- e)** Consegna di buste trasparenti per la raccolta dei rifiuti prodotti durante le operazioni di vendita.
- f)** Mezzo e risorse umane in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale per il controllo degli abusivi nelle aree adiacenti il mercato;

- g)** Con proprio personale di "Vigilanza" controllo sullo svolgimento delle operazioni di vendita con indicazioni commerciali e non agli avventori;
- h)** Operazioni di pulizia dell'area, raccolta e trasporto rifiuti;
- i)** Segnaletica orizzontale con relativa numerazione identificativa;
- l)** Manutenzione dell'area sede del mercato, con pulitura degli spazi incolti e taglio dell'erba delle aree verdi;
- m)** Cura del luogo sede del mercato ed aree limitrofe presenti sul territorio a richiesta del Municipio;
- n)** Per l'espletamento di quanto sopra L'associazione e/o Cooperativa potrà avvalersi di apposite società di servizi;
- o)** Adeguamento alla Safety Security come da linee guida della Prefettura;
- p)** L'attivazione gratuita di uno stand attrezzato per attività promosse dal Municipio Roma V.

5-Le Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate ed i relativi pagamenti possono gestire gli spazi pubblicitari (S.P.Q.R.) secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa formale autorizzazione da parte del Municipio, sede del mercato.

6-L'associazione e/o Cooperativa può essere autorizzata, nelle giornate di mercato, ad effettuare manifestazioni culturali e di artigianato, antiquariato, collezionismo, riciclo e riuso.

7- L'Associazione e/o Cooperativa riscuoterà dagli operatori spuntisti la quota giornaliera equivalente al canone annuo, quale contributo per la gestione dei servizi.

8-L'Associazione e/o Cooperativa verserà all'amministrazione le quote dei canoni dovute dagli assegnatari di posteggio, secondo le modalità previste per i mercati saltuari.

9-Gli introiti relativi all'art. n. 5 devono essere investiti in interventi migliorativi comunicati all'Amministrazione. In caso di inadempienza l'Amministrazione può attivare le procedure di recupero e revocare l'autorizzazione alla gestione degli spazi pubblicitari.

10- Ai singoli assegnatari di posteggio inadempienti nel versamento delle quote dovute per la gestione vanno applicate le disposizioni previste nell'art. n. 9 del

11- In caso di subingresso, nella titolarità di un posteggio, l'operatore subentrante ha l'obbligo di subentrare anche nella qualifica di socio dell'Associazione Gestione Servizi adeguandosi alla gestione convenzionata dell'area di mercato ed in particolar modo al pagamento delle quote associative così come previsto dalla convenzione. All'atto della richiesta del nuovo titolo l'operatore dovrà presentare all'ufficio SUAP il modello di avvenuta iscrizione all'Associazione Gestione Servizi.

12- L'associazione e/o Cooperativa può presentare progetti volti alla promozione e valorizzazione del mercato come previsto nella L.R. n.22/2019 art. 51 c.4;

a) effettuare opere di riqualificazione,

b) effettuare iniziative di promozione del mercato medesimo,

c) effettuare la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all'interno del mercato al fine dell'applicazione dell'art.55 L.R. n.22/2019.

13-E' istituita una commissione di Vigilanza a controllo dell'operato della Associazione e/o Cooperativa composta da:

- ° Direttore Apicale
- ° Direttore della Direzione Tecnica
- ° Dirigente della Polizia Locale
- ° Funzionario del Servizio Giardini del Municipio
- ° Funzionario dell'AMA
- ° Un responsabile dell'Associazione e/o Cooperativa

14- Le quote richieste dall'Associazione e/o Cooperativa ai propri soci, quale partecipazione alle spese di gestione devono essere determinate indipendentemente dal canone mercatale patrimoniale di concessione suolo pubblico dovuto a Roma Capitale, ma non possono eccedere l'importo delle effettive spese di gestione risultanti dal conto consuntivo annuale relativo l'esercizio finanziario che l'Associazione e/o Cooperativa è obbligata a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Municipio di appartenenza.

Per un effettivo adeguamento alla Legge Regionale e per equità nel trattamento delle singole categorie commerciali su aree pubbliche, è necessario l'inserimento del nuovo articolo e la Deliberazione dell'atto di Schema di Convenzione.

Art. 38

Potrebbe essere inutile l'inserimento del numero dei cambi turno in modo strutturale, ma bisognerebbe integrarlo in un arco temporale.

L'aumento dei cambi turno inoltre, esporrebbe l'Amministrazione ad un contenzioso in quanto, in materia si è già espresso il TAR che respinse la richiesta delle Associazioni, al limite si può affidare ad un'ordinanza eventuale aumento, senza modificare un regolamento.

Art. 41 comma 4

Partendo dal presupposto che c'è un ricorso al TAR pendente e quindi si rischierebbe di creare un contenzioso inutile, c'è da sottolineare che l'attuale collocazione (Considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima....) privilegia qualità ed immagine nei confronti internazionali.

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti Marco, Procacci Tatiana e Coppola Valentina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano del sujesteso emendamento.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 22 Votanti: 22 Maggioranza: 12

Favorevoli: 22 (Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi).

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'emendamento risulta approvato all'unanimità.

Pertanto la Deliberazione, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così modificata:

Premesso

che il Segretariato Generale – Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina – ha trasmesso con nota Prot. RC/16547 del 30/5/2022 – acquisita al protocollo del Municipio Roma V al n. CF 88951 in data 30/05/2022, la proposta di cui all'oggetto per l'espressione del relativo parere da parte del Consiglio del Municipio Roma V, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione, decorrenti dal 30/05/2022;

che il citato art. 6 prevede, al punto 9, che i pareri debbano essere espressi dal Consiglio Municipale con apposita deliberazione, acquisito il parere delle competenti Commissioni Consiliari del Municipio;

che trattandosi dell'espressione di un parere da rendere su una proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Capitolina non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Ritenuto che in data 13/06/2022 la II Commissione Consiliare Permanente Commercio del Municipio Roma V ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di Deliberazione.

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Per i motivi espressi in narrativa;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

DELIBERA

di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento del Decentramento Amministrativo relativamente alla proposta di deliberazione prot. RC/14605/2022 recante "Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il "regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 e funzionali all'adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R 22/2019) ed all'Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021 con ripubblicazione integrale del testo" (Dec. G.C. n. 29 del 27 maggio 2022), con le seguenti Osservazioni:

Si invita a valutare:

All'art 2 comma 1 , lett. ee ad integrazioni delle definizioni già presenti si propone di inserire le seguenti precisazioni: **piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, libri antichi e usati, filatelia, numismatica, modernariato, hobbistica, vintage, vestiario etnico e artigianale, fumetti, prodotti in cuoio, pelli, stoffe legno; ceramica terracotta e vetro; prodotti in ferro battuto; prodotti tipici e altre specialità nazionali; vini olio miele, dolci, con esclusione di oggetti preziosi e d'interesse storico, archeologico e di antichità;**

All'art. 10-ter si propone il seguente titolo: "**Mostre Mercato e mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**", precisando la relativa definizione con l'indicazione delle specialità merceologiche di cui all'art. 2, comma 1 lett. ee;

Art. 10-ter, comma 6: nell'ambito dell'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità e i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, si sottolinea l'opportunità che sia coinvolta l'UNOE , nelle fasi di redazione del medesimo e nelle audizioni con le realtà del settore. A tal proposito si formulano alcune proposte da integrare e precisare ulteriormente in fase di redazione del suddetto Regolamento:

- i) L'organizzazione e la gestione dei mercatini sia affidata ad un soggetto organizzatore (società e/o Associazioni) con l'istituzione di un elenco dei soggetti organizzatori tenuto dal competente Dipartimento Attività Produttive di Roma Capitale che individui i relativi requisiti;
- ii) Prevedere che i mercatini possono avere ad oggetto sia l'attività di vendita sia la promozione di attività culturali e sociali;
- iii) Individuazione specifica delle specialità merceologiche che possono essere oggetto di vendita ed in particolare le seguenti: piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, libri antichi e usati, filatelia, numismatica, modernariato, hobbistica, vintage, vestiario etnico e artigianale, fumetti, prodotti in cuoio, pelli, stoffe legno; ceramica terracotta e vetro; prodotti in ferro battuto; prodotti tipici e altre specialità nazionali; vini olio miele, dolci, con esclusione di oggetti preziosi e d'interesse storico, archeologico e di antichità;

Si ritiene opportuno, l'inserimento nel nuovo "Regolamento delle attività Commerciali su Aree Pubbliche" del successivo art. n. 32 bis e;

in adeguamento a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 22 del 2019 agli articoli :

n. 39- lettera z,

n. 51 c.4 lettera b,

n.53 c. 8,

che l'Assemblea Capitolina, nel riconoscere le associazioni, le reti di impresa, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati saltuari, con apposito atto di giunta deliberi lo schema di convenzione come già approvata per i mercati in sede propria ed impropria vedi Deliberazione della Giunta Capitolina n. 111 del 7 giugno 2019.

Articolo 32 bis –

Associazioni e Cooperative in convenzione per la gestione dei servizi nei mercati saltuari

L.R.n.22/2019 art. 39 lett.z - art.52 c.4 - art.53 c.8

1- Nei mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni di una settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di lavoro al termine dell'orario di vendita, cosiddetti **saltuari**, (art. n. 2 lettera O nuovo regolamento) è consentita la costituzione, con almeno l'adesione di due terzi dei concessionari di posteggio, di Associazioni e/o Cooperative per la gestione di servizi, con apposita convenzione da stipulare con il Municipio sede del mercato.

2- L'Assemblea Capitolina previo Deliberazione di Giunta approverà la Deliberazione "Convenzione e schema per l'affidamento della gestione delle attività nei mercati saltuari" che sarà poi adottata, come da decentramento amministrativo Delibera 10/1999, dal Municipio, sede del mercato, per la stipula delle convenzioni.

3- Le convenzioni devono riportare gli obblighi della A.G.S. e la quota parte che viene corrisposta all'Amministrazione e all'Associazione o Cooperativa.

4- La gestione, per l'attività del mercato, prevede a carico dell'Associazione:

- a)** L'installazione e manutenzione di strutture mobili quali WC chimici anche per disabili e quant'altro necessario per il rispetto delle norme igienico /sanitarie e profilassi;
- b)** Con propri mezzi e risorse umane, l'attivazione e disattivazione di tutti gli accessi, comprese le vie di fuga, garantendo tutte le norme di protezione e prevenzione su eventuali cause di infortunio dovuti all'attività di vendita e alla destinazione d'uso del luogo;
- c)** Assicurazione responsabilità civile per danni a persone di € 1.000.000,00 (un milione) ed € 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose.

- d)** Con proprio ufficio mobile e risorse umane, rilevazione delle presenze ed assenze degli operatori su apposito registro da consegnare dopo le ore 8,30 alla Polizia Locale di Roma Capitale per l'attivazione delle operazioni di spunta;
- e)** Consegna di buste trasparenti per la raccolta dei rifiuti prodotti durante le operazioni di vendita.
- f)** Mezzo e risorse umane in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale per il controllo degli abusivi nelle aree adiacenti il mercato;
- g)** Con proprio personale di "Vigilanza "controllo sullo svolgimento delle operazioni di vendita con indicazioni commerciali e non agli avventori;
- h)** Operazioni di pulizia dell'area, raccolta e trasporto rifiuti;
- i)** Segnaletica orizzontale con relativa numerazione identificativa;
- l)** Manutenzione dell'area sede del mercato, con pulitura degli spazi incolti e taglio dell'erba delle aree verdi;
- m)** Cura del luogo sede del mercato ed aree limitrofe presenti sul territorio a richiesta del Municipio;
- n)** Per l'espletamento di quanto sopra L'associazione e/o Cooperativa potrà avvalersi di apposite società di servizi;
- o)** Adeguamento alla Safety Security come da linee guida della Prefettura;
- p)** L'attivazione gratuita di uno stand attrezzato per attività promosse dal Municipio Roma V.

5-Le Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate ed i relativi pagamenti possono gestire gli spazi pubblicitari (S.P.Q.R.) secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa formale autorizzazione da parte del Municipio, sede del mercato.

6-L'associazione e/o Cooperativa può essere autorizzata, nelle giornate di mercato, ad effettuare manifestazioni culturali e di artigianato, antiquariato, collezionismo, riciclo e riuso.

7- L'Associazione e/o Cooperativa riscuoterà dagli operatori spuntisti la quota giornaliera equivalente al canone annuo, quale contributo per la gestione dei servizi.

8-L'Associazione e/o Cooperativa verserà all'amministrazione le quote dei canoni dovute dagli assegnatari di posteggio, secondo le modalità previste per i mercati saltuari.

9-Gli introiti relativi all'art. n. 5 devono essere investiti in interventi migliorativi comunicati all'Amministrazione. In caso di inadempienza l'Amministrazione può attivare le procedure di recupero e revocare l'autorizzazione alla gestione degli spazi pubblicitari.

10- Ai singoli assegnatari di posteggio inadempienti nel versamento delle quote dovute per la gestione vanno applicate le disposizioni previste nell'art. n. 9 del

11- In caso di subingresso, nella titolarità di un posteggio, l'operatore subentrante ha l'obbligo di subentrare anche nella qualifica di socio dell'Associazione Gestione Servizi adeguandosi alla gestione convenzionata dell'area di mercato ed in particolar modo al pagamento delle quote associative così come previsto dalla convenzione. All'atto della richiesta del nuovo titolo l'operatore dovrà presentare all'ufficio SUAP il modello di avvenuta iscrizione all'Associazione Gestione Servizi.

12- L'associazione e/o Cooperativa può presentare progetti volti alla promozione e valorizzazione del mercato come previsto nella L.R. n.22/2019 art. 51 c.4;

a) effettuare opere di riqualificazione,

b) effettuare iniziative di promozione del mercato medesimo,

c) effettuare la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all'interno del mercato al fine dell'applicazione dell'art.55 L.R. n.22/2019.

13-E' istituita una commissione di Vigilanza a controllo dell'operato della Associazione e/o Cooperativa composta da:

- ° Direttore Apicale
- ° Direttore della Direzione Tecnica
- ° Dirigente della Polizia Locale
- ° Funzionario del Servizio Giardini del Municipio
- ° Funzionario dell'AMA
- ° Un responsabile dell'Associazione e/o Cooperativa

14- Le quote richieste dall'Associazione e/o Cooperativa ai propri soci, quale partecipazione alle spese di gestione devono essere determinate indipendentemente dal canone mercatale patrimoniale di concessione suolo pubblico dovuto a Roma Capitale, ma non possono eccedere l'importo delle effettive spese di gestione risultanti dal conto consuntivo annuale relativo l'esercizio finanziario che l'Associazione e/o Cooperativa è obbligata a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Municipio di appartenenza.

Per un effettivo adeguamento alla Legge Regionale e per equità nel trattamento delle singole categorie commerciali su aree pubbliche, è necessario l'inserimento del nuovo articolo e la Deliberazione dell'atto di Schema di Convenzione.

Art. 38

Potrebbe essere inutile l'inserimento del numero dei cambi turno in modo strutturale, ma bisognerebbe integrarlo in un arco temporale.

L'aumento dei cambi turno inoltre, esporrebbe l'Amministrazione ad un contenzioso in quanto, in materia si è già espresso il TAR che respinse la richiesta delle Associazioni, al limite si può affidare ad un'ordinanza eventuale aumento, senza modificare un regolamento.

Art. 41 comma 4

Partendo dal presupposto che c'è un ricorso al TAR pendente e quindi si rischierebbe di creare un contenzioso inutile, c'è da sottolineare che l'attuale collocazione (Considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima...) privilegia qualità ed immagine nei confronti internazionali.

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Toti Marco, Procacci Tatiana e Coppola Valentina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della sujestesa Deliberazione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 22 Votanti: 22 Maggioranza: 12

Favorevoli: 15 (Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e Toti)

Contrari: 0

Astenuti: 7 (Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Pacifici, Platania e Rinaldi)

La Deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 38 per il 2022.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to David Di Cosmo

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal 17/06/2022 al 01/07/2022 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni